

(N. 2683)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-225) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, concernente aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 1948, N. 486.

*Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie
e alle segreterie giudiziarie.*

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

Tutti i diritti, previsti nella tabella stessa, sono ridotti alla metà nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria e per quelle del lavoro superiori alle lire 50.000.

Nessun diritto è dovuto per gli atti ed i certificati di qualunque genere, rilasciati a richiesta dell'esattore per ragioni del suo ufficio.

Art. 2.

Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e le spese di giustizia, nonché per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1952, n. 267, è dovuto il 20 per cento sulle somme recuperate.

La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.

Art. 3.

L'importo dei diritti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, costituisce provento di cancelleria.

Art. 4.

I diritti spettanti agli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in materia penale fino a quando la sentenza non sia eseguita, stabiliti con la tabella allegata al presente decreto, sono annotati e riscossi con le modalità prescritte per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia dalla tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni.

Art. 5.

La carta non bollata, occorrente nei procedimenti promossi da persone o enti ammessi al gratuito patrocinio e che godano della esenzione dal bollo, è fornita dalle cancellerie mediante prelevamento delle spese d'ufficio e la relativa spesa è segnata nel campione e riscossa insieme con le altre spese di giudizio.

Art. 6.

Gli atti da legalizzare sono annotati in un registro apposito, tenuto dalla cancelleria e vidimato dal capo dell'ufficio prima dell'uso.

Il numero d'ordine, sotto il quale ogni atto legalizzato è iscritto nel registro, deve essere riportato nell'atto stesso prima della data e della firma del funzionario che ha proceduto alla legalizzazione.

CAPO II.

DELLE SPESE D'UFFICIO, DELL'IMPIEGO DEI
PROVENTI E DELLA LORO DISTRIBUZIONE.

Art. 7.

Nei decreti, con i quali si stabiliscono le spese degli uffici giudiziari, quelle determinate per i Tribunali dei minorenni e per rispettive Procure della Repubblica, istituiti nelle sedi di Corte d'appello e di Sezione di Corte d'appello, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 2404, sono indicate separatamente da quelle dei Tribunali e delle Procure della Repubblica della stessa sede.

Art. 8.

Presso i Tribunali e le Preture sui proventi riscossi nel bimestre si prelevano le somme indicate nell'articolo 9 del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Per la retribuzione del lavoro straordinario di copiatura non può prelevarsi una quota superiore ai cinque decimi delle somme che spettano alla cancelleria sui diritti di copia.

Art. 9.

Alla ripartizione dei proventi, risultanti dopo effettuati i prelevamenti delle somme indicate nel precedente articolo 8, concorrono anche i funzionari di cancelleria, addetti al Ministero di grazia e giustizia.

A tal uopo dai proventi risultanti ai sensi del precedente comma ciascun ufficio giudiziario detrae una quota pari al 4 per cento, da versare sul conto corrente postale, relativo ai proventi di cancelleria, intestato alla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni: Ufficio IV.

Art. 10.

La ripartizione dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui agli articoli 8, 9 e 14 del presente decreto, per due terzi in parti uguali fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo Collegio e nella cancelleria della Pretura, e per l'altro terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari del distretto di Corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso le Corti d'appello, in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 11.

Agli effetti della ripartizione dei proventi non si considerano presenti in servizio i funzionari dell'ufficio in congedo straordinario o collocati in aspettativa.

Art. 12.

I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'articolo 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 20.000, salvo il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

L'eventuale avanzo è versato dalla cancelleria di ciascun ufficio nel conto corrente postale intestato alla segreteria della Procura generale.

Art. 13.

I funzionari di cancelleria e segreteria, che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 20.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 20.000.

La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire tra gli alti funzionari del distretto, sempre, però, fino alla concorrenza di lire 20.000, in conformità alle disposizioni del precedente comma.

La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al capoverso dell'articolo 12, sono ripartiti in quote uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000.

Art. 14.

Qualora, in applicazione dell'articolo 99, primo comma, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, nelle cancellerie e segreterie giudiziarie siano assunti ai lavori di copiatura dattilografi o amanuensi, la retribuzione da corrispondere ai medesimi è stabilita da una Commissione composta: per le Preture dal pretore e dal cancelliere dirigente; per i Tribunali dal presidente, dal procuratore della Repubblica, dal cancelliere capo; per le Corti dal primo presidente, dal procuratore generale, dal cancelliere capo e dal segretario capo.

Art. 15.

Il funzionario di cancelleria e di segreteria, incaricato di sostituire saltuariamente, in caso di mancanza, il cancelliere di un ufficio vicinore, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, percepisce i proventi a sua scelta o nell'ufficio presso il quale presta saltuario servizio o in quello nel quale è in pianta.

I proventi, risultanti dopo i prelevamenti di cui agli articoli 8, 9 e 14 del presente decreto e non riscossi dal funzionario in uno dei due suindicati uffici, presso i quali egli presta servizio, sono trasmessi per intero alla segreteria della Procura generale.

Art. 16.

Nei primi cinque giorni di ogni bimestre il cancelliere della Pretura e le Commissioni indicate negli articoli 13, primo comma, e 15, primo comma, del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25, provvedono alla compilazione dell'elenco dei funzionari aventi diritto ai proventi con la indicazione della quota a ciascuno assegnata.

L'elenco è reso noto mediante affissione in cancelleria.

In caso di dissenso, gli interessati possono ricorrere nei tre giorni successivi rispettivamente al pretore o alle Commissioni di cui agli articoli 13, ultimo comma, e 15, ultimo comma, del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 17.

I provvedimenti adottati dal pretore e dalle Commissioni sui reclami circa la ripartizione dei proventi sono definitivi.

CAPO III.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e conserva la sua efficacia fino al 30 giugno 1950.

Tabelle dei diritti spettanti alle cancellerie degli Uffici giudiziari della Repubblica.

1. Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:

per le conciliazioni	L. 5
per le Preture	15
per i Tribunali	22
per le Corti d'appello	30
per la Corte suprema di cassazione	38

2. Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campioni civile e penale:

per le conciliazioni	L. 8
per le Preture	18
per i Tribunali	27
per le Corti d'appello	36
per la Corte suprema di cassazione	45

3. Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunci legali e nei giorni stabiliti dal giudice:

per le conciliazioni	L. 7
per le Preture	15
per i Tribunali	22
per le Corti d'appello	30
per la Corte suprema di cassazione	37

Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.

4. Diritto di originale:	
a) in materia civile, per tutti gli atti, provvedimenti e certificati iscritti a registro cronologico:	
per le conciliazioni	L. 7
per le Preture	18
per i Tribunali	27
per le Corti d'appello	38
per la Corte suprema di cassazione	60
b) in materia penale: per tutti i verbali di dibattimento, nonchè per le ordinanze, che pongono fine al procedimento, per i decreti penali e per le sentenze	37
c) per tutti i certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario	30
5. Diritto di copia o di autenticazione di atti civili e penali e per la scritturazione degli originali delle sentenze in materia civile e penale:	
per ogni pagina	L. 15
6. Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:	
a) se richiesto dalla parte, in carta da bollo	L. 15
b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'articolo 607 del Codice di procedura penale	30
7. Diritto di urgenza:	
a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta:	
per ogni pagina	L. 6
b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta	22
8. Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legazioni	L. 5
se la legazione è richiesta nella stessa giornata	8
9. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando	

questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere L. 45

Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.

10. Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:

a) per somme fino a lire 5.000	L. 22
b) per somme superiori a lire 5.000 e fino alle lire 10.000	37
c) per somme superiori alle lire 10.000	75

11. Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale L. 38

12. Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:

quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo	L. 18
quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo	9

13. Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società . . L. 22

14. Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:

a) per il primo mese	L. 15
b) per ogni mese successivo	7

15. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc. compresi i copialettere:

a) quando il registro non supera le 100 pagine	L. 37
b) per ogni 100 pagine successive o frazioni	15

16. Diritto per la vidimazione annuale prescritta dal Codice civile per i libri di commercio L. 38